



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

(Provincia di Roma)

SETTORE II - SERVIZIO II - UFFICIO TRIBUTI
Via A. De Gasperi n. 64 Tel. e fax: 06-93295300

AVVISO IMU TERRENI AGRICOLI

In data 01.12.2014 Il Ministero dell'Economia e Finanze ha annunciato, con il comunicato che di seguito si riporta, che è stata rimodulata l'applicazione dell'esenzione IMU per i terreni montani:

COMUNICATO

Decreto esenzione dall'IMU per i terreni montani

Il decreto interministeriale 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014.

I soggetti obbligati al versamento dell'IMU per l'anno 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014.

In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:

- i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)";*
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.*

Roma, 1 dicembre 2014

Pertanto, a decorrere dall'anno d'imposta 2014 i terreni agricoli ubicati nel Comune di Albano Laziale che nell'elenco ISTAT risulta ubicato ad una altitudine di m 400, sono assoggettati al pagamento dell'IMU nella misura ordinaria del 10.60 per mille.

Il versamento deve essere effettuato in una unica rata entro il 16.12.2014.

Al fine di agevolare la determinazione dell'imposta si riporta in sintesi la nuova situazione determinatasi per effetto delle disposizioni dell'articolo 2 del DM del 28/11/2014:

terreni agricoli ubicati ad una altitudine di 601 metri e oltre	terreni agricoli ubicati ad una altitudine compresa fra 281 metri e 600	terreni agricoli ubicati ad una altitudine compresa fra 281 metri e 600 non di proprietà di coltivatori diretti	Terreni agricoli ubicati ad una altitudine al di sotto dei 601 m, non compresi nei casi precedenti (colonna 2 e tre)
Esenti	Esenti solo se posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art 1 del DLgs 99/2004 e iscritti nella previdenza agricola	Esenti solo se affittati o dati in comodato da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art 1 del DLgs 99/2004 e iscritti nella previdenza agricola	Pagano IMU
ALBANO NON RIENTRA	ALBANO RIENTRA	ALBANO RIENTRA	ALBANO RIENTRA

IMU sui terreni agricoli: come si calcola?

Ai fini del calcolo dell'IMU sui terreni agricoli la base imponibile si calcola come di seguito:

Al reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, deve essere applicato un moltiplicatore pari a 135 (110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali). Alla base imponibile andrà poi applicata l'aliquota di riferimento.

IL FUNZIONARIO COORDINATORE
Rag. Maurizia Di Felice